

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 345)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 12 marzo 1968, n. 233, stabilisce un concorso finanziario dello Stato all'assicurazione in regime facoltativo per le prestazioni sanitarie in favore dei familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri.

Con tale legge si è inteso, da un lato, agevolare il più ampio ricorso all'assicurazione riducendo l'onere a carico dei lavoratori e, dall'altro, si è inteso garantire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) e alle Casse provinciali di malattia di Trento e Bolzano l'integrale copertura degli oneri.

La validità del suddetto provvedimento è stata limitata al solo anno 1968 nella previsione di poter definire l'assicurazione in parola mediante apposito accordo tra l'Italia e la Svizzera.

Ora, poichè le trattative con la Svizzera sono tuttora in corso, si ravvisa la necessità di addivenire ad una proroga della sopracitata legge n. 233 per l'anno 1969, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza di cui attualmente godono gli interessati.

L'onere a carico dello Stato derivante dalla proroga suddetta è previsto in 3 miliardi e mezzo di lire e trova la sua copertura negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le norme di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233, sono prorogate fino al 31 dicembre 1969.

Il contributo straordinario a carico dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge medesima, è fissato, per l'anno 1969, nella misura di lire 3.500 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante allo Stato dalla presente legge, si provvede con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.